



**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA
APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI
VEICOLI LEGGERI ALLESTITI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI,
PER IL LAVAGGIO DEI MARCIAPIEDI E PER IL RECUPERO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI – CIG 8484516C16**

INDICE

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA' DI FORNITURA.....	4
ART. 1 – OGGETTO, DURATA ED IMPORTI DELL'APPALTO	4
ART. 2 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	5
PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
ART. 3 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	5
ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	6
ART. 7 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE.....	7
ART. 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	7
ART. 9 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO	8
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE	9
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	9
ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 13 – COLLAUDI DI FORNITURA	10
13.1 – Ispezioni.....	10
13.2 – Precollauda.....	11
13.3 – Collaudo Finale presso A.M.I.U. Genova Spa.....	12
ART. 14 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE	13
ART. 15 – PENALI	13
ART. 16 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE	14
ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO	17
ART. 18 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	17
ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
PARTE TERZA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI VEICOLI	18
ART. 20 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	18
ART. 21 – QUALITÀ E AMBIENTE	18
ART. 22 – BREVETTI	19
ART. 23 – GARANZIA DI FORNITURA.....	19
ART. 24 – FORMAZIONE DEL PERSONALE A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	20
ART. 25 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA	21
PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI	23
ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	23
ART. 27 – PRIVACY	23
ART. 28 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE...	24
ALLEGATO TECNICO – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI	25
ART. 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOCABINATI	25
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	25
2.1 – VASCA	26
2.2 – SISTEMA DI COPERTURA DELLA VASCA	26
2.3 – VOLTACONTENITORI.....	26
2.4 – SISTEMA DI SCARICO	27
2.5 – IMPIANTO IDRAULICO	27
2.6 – IMPIANTO ELETTRICO.....	28
2.7 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZATURA.....	28
2.8 – POSTAZIONI DI COMANDO DELL'ATTREZZATURA	29

2.9 – DISPOSITIVI DI COMANDO.....	30
2.10 – VERNICIATURA.....	30
ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA PER IL LAVAGGIO	30
3.1 – CASSONE DELL'AUTOCABINATO.....	30
3.2 – ATTREZZATURA DI LAVAGGIO	31
ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	31
4.1 – CASSONE DELL'AUTOCABINATO.....	32
ART. 5 – VECOLI IN PERMUTA.....	33

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA' DI FORNITURA

ART. 1 – OGGETTO, DURATA ED IMPORTI DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale l'affidamento della fornitura dei seguenti veicoli:

- N. 52 VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI mediante lo svuotamento di contenitori stradali;
- N. 8 VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON CASSONE ED ATTREZZATURA PER IL LAVAGGIO dei marciapiedi;
- N. 10 VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON CASSONE da adibire alla raccolta di rifiuti ingombranti.

L'appalto è composto da un unico lotto di fornitura in quanto i veicoli presentano un elevato grado di similarità dal punto di vista tecnico.

I veicoli oggetto della fornitura ed i loro allestimenti devono intendersi nuovi di fabbrica ancora da immatricolare, attrezzati, completi in ogni loro parte, funzionanti, collaudati e pronti all'uso.

Ciascun veicolo dovrà risultare conforme alla normativa italiana vigente in materia di circolazione stradale e dovrà poter essere immatricolato AUTOCARRO PER TRASPORTO COSE AD USO PROPRIO.

L'immatricolazione dei veicoli sarà curata direttamente da A.M.I.U. Genova S.p.A..

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di cedere in permuta veicoli analoghi a quelli oggetto di fornitura, tra quelli di sua proprietà, nella misura di un mezzo usato per ogni mezzo di nuova fornitura. Trattasi di veicoli usati, descritti nell'Allegato Tecnico del presente capitolato speciale, che saranno resi in permuta alle condizioni definite nell'Allegato Tecnico.

L'importo stimato delle varie tipologie di veicolo è così definito:

- VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI rifiuti mediante lo svuotamento di contenitori stradali:
N. 52 veicoli per un importo unitario di Euro 25.000,00 (*venticinquemila/00*) e per un complessivo di Euro 1.300.000,00 (*unmillionetrecentomila/00*) oltre IVA;
- VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON CASSONE ED ATTREZZATURA PER IL LAVAGGIO dei marciapiedi:
N. 8 veicoli per un importo unitario di Euro 25.000,00 (*venticinquemila/00*) per un totale di € 200.000,00 (*duecentomila/00*) oltre IVA;;
- VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON CASSONE da adibire alla raccolta di rifiuti ingombranti:
N. 10 veicoli per un importo unitario di € 15.000,00 (*quindicimila/00*) e per un totale di €

150.000,00 (*centocinquantamila/00*) oltre IVA;

Per quanto sopra l'importo complessivo presunto dell'appalto, determinato ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs 50/2016, ammonta a € 1.650.000,00 (*unmilione seicentocinquantamila/00*) oltre IVA.

Ogni tipologia di veicolo rimanda al relativo ALLEGATO TECNICO dove sono descritte le caratteristiche tecniche minime della fornitura ed elencati gli automezzi che A.M.I.U. Genova S.p.A. cederà in permuta.

ART. 2 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Per i primi 30 veicoli della tipologia VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI è stabilita la consegna entro 90 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del contratto. I veicoli rimanenti, a prescindere dalla relativa tipologia, dovranno essere consegnati entro 120 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del contratto. L'offerente dovrà comunque dichiarare in offerta i tempi di consegna previsti i quali, se migliorativi rispetto a quelli richiesti, saranno valutati positivamente ai fini della valutazione complessiva.

Il termine di consegna si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni da parte del Fornitore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno cinque giorni lavorativi della disponibilità alla consegna dei veicoli, perfettamente funzionanti, completi degli accessori d'uso e della documentazione prevista, che dovrà avvenire franco A.M.I.U. Genova S.p.A. presso uno dei cantieri aziendali di Genova (Via Lungobisagno Dalmazia 3 - Via Merano 45), a seconda delle indicazioni che verranno di volta in volta fornite.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- i moduli di offerta per la fornitura (allegato al disciplinare di gara);
- la documentazione tecnica d'offerta;
- le polizze di garanzia.
- D.U.V.R.I. da redigersi in caso di esecuzione di interventi di manutenzione in garanzia presso le sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A..

ART. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'operatore economico risultato aggiudicatario della fornitura avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale del contratto che regola reciprocamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Aggiudicatario della fornitura.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto ed alla firma del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del Dlgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'art. 106 del D.Lgs 50/2016

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le forniture.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da A.M.I.U. Genova S.p.A., è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura eseguita dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento,

nonché contestare o respingere la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare i beni consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

ART. 7 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

Il Fornitore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, la fornitura si svolga con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà garantire:

- la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso della fornitura, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

In ogni caso il Fornitore si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e

fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

- (ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
- (vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

ART. 9 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo

(telefono, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

É espressamente vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 comma 2 del D.Lgs.50/16.

Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 40%.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione della fornitura e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia ai sensi e con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta garanzia, prelieve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata fino allo scadere della garanzia di fornitura dell'ultimo mezzo fornito.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Capitolato d'Appalto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 13 – COLLAUDI DI FORNITURA

13.1 – Ispezioni

Il collaudo della fornitura avverrà da parte del DEC secondo le modalità indicate all'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

Durante l'approntamento della fornitura, funzionari o incaricati di AMIU Genova SpA potranno effettuare, con un preavviso di due giorni lavorativi sabato incluso, visite presso gli stabilimenti ove vengano prodotti i beni oggetto della fornitura, a qualsiasi ora di qualsiasi giornata lavorativa, per assicurarsi del regolare avanzamento dell'esecuzione della fornitura stessa.

In tali occasioni potranno essere scelti e prelevati campioni di materiali allo scopo di effettuare prove e controlli che devono considerarsi a totale onere del fornitore.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle ispezioni non esimono comunque il fornitore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo finale.

Qualora i materiali adoperati, anche se già in opera, non presentino i requisiti richiesti, potrà essere ordinata la sostituzione da parte degli incaricati di A.M.I.U. Genova S.p.A.. In tal caso il fornitore non avrà diritto né a supplementi di prezzo né ad indennità alcuna, né a chiedere proroghe ai termini di consegna previsti.

13.2 – Precollaudo

Prima della consegna del primo veicolo della fornitura, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la VISITA ISPETTIVA di precollaudo presso lo stabilimento dove viene approntata la fornitura.

Pertanto il fornitore/costruttore è tenuto a comunicare la data di approntamento al precollaudo con almeno 7 giorni di preavviso.

La strumentazione e le apparecchiature necessarie al precollaudo stesso saranno provviste a cura del fornitore/costruttore.

Il precollaudo verterà fondamentalmente sui punti di seguito specificati fatta ovviamente salva la facoltà del collaudatore di richiedere tutte quelle prove o verifiche che si dovessero dimostrare necessarie durante lo svolgimento delle operazioni di collaudo.

- Verifica della rispondenza della fornitura alle caratteristiche riportate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore;
- Verifica del funzionamento generale dell'attrezzatura e dei vari componenti.

L'incaricato di A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà inoltre richiedere la certificazione dei principali materiali impiegati nella costruzione dell'attrezzatura.

Al termine del precollaudo, verrà redatto un VERBALE DI VISITA ISPETTIVA che riassumerà l'esito dello stesso:

- se questo sarà superato in ogni punto previsto, il certificato autorizzerà il costruttore a completare e consegnare la fornitura;
- se questo non sarà superato in tutto o in parte, sarà cura e onere del fornitore apportare tutte le modifiche necessarie; il certificato specificherà, in base all'importanza delle difformità rilevate, se dovrà essere effettuato un secondo precollaudo o se la verifica potrà essere svolta in fase di collaudo finale dopo la consegna della fornitura. In ogni caso, i tempi occorrenti per gli eventuali adeguamenti richiesti non incideranno sui termini di consegna stabiliti.

Qualunque modifica apportata arbitrariamente in corso d'opera alle caratteristiche tecniche stabilite in contratto sarà rifiutata al collaudo del mezzo a meno che non sia stata preventivamente concordata con A.M.I.U. Genova S.p.A. I termini dell'accordo di modifica dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti dalle parti.

13.3 – Collaudo Finale presso A.M.I.U. Genova Spa.

Dopo la consegna dei veicoli A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà all'esecuzione delle pratiche di immatricolazione degli automezzi e contemporaneamente verrà effettuato il previsto periodo d'istruzione del personale, a cura e spese dell'aggiudicatario, sull'uso della fornitura stessa.

Al termine della prima fase del periodo di addestramento rivolta agli utilizzatori finali degli automezzi (autisti ed operatori) si procederà al collaudo secondo le modalità di seguito specificate e che A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a concludere entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna della fornitura.

La prima fase del collaudo consisterà nella verifica dei requisiti richiesti ed offerti con particolare riferimento a quanto non fosse stato oggetto del precollaudo o di quanto eventualmente oggetto di modifica secondo quanto specificato al punto PRECOLLAUDO.

Dopo le verifiche di cui sopra si darà luogo ad un periodo di esercizio della fornitura della durata di 10 (dieci) ore (ore attrezzatura) di funzionamento di ciascuna macchina.

Qualora durante detto periodo si verificassero guasti alle apparecchiature non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti stradali, per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi di fermo macchina superiori alle 8 ore, la prova si considererà interrotta e riprenderà per altre 10 ore a partire dal momento in cui il veicolo può riprendere il servizio e così via fino a che non venga completato il periodo ininterrotto di prova.

È data facoltà al fornitore di prendere visione del valore riportato dal contatore dell'attrezzatura al momento di inizio della procedura di collaudo, la cui data, da intendersi tassativa, sarà comunicata al fornitore stesso con almeno due giorni di anticipo.

Resta inteso, che qualora il fornitore non si avvallesse della facoltà di cui sopra, A.M.I.U. Genova Spa. procederà autonomamente.

Qualora dopo 90 giorni dalla data di consegna del veicolo il collaudo non venisse superato, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà la facoltà, in base alla gravità delle difformità riscontrate, di:

- rinviare al costruttore la fornitura che dovrà essere ripresentata, dopo la realizzazione delle opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 mese per essere nuovamente sottoposta a prova;
- restituire al costruttore la fornitura addebitando allo stesso tutti gli oneri derivati, nonché i danni che A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà subito a causa del ritardo.

Durante le prove verranno verificati tutti i parametri principali con particolare riferimento a:

- funzionalità operativa;

– funzionalità e sicurezza comandi attrezzatura.

Al termine delle operazioni di collaudo sarà cura di A.M.I.U. Genova S.p.A. comunicarne l'esito al fornitore.

ART. 14 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti a fronte di regolari fatture solo dopo aver portato a termine le consegne dei veicoli oggetto della fornitura. Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese, previo collaudo positivo dei prodotti forniti da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed emissione di specifico mandato.

Sull'importo netto progressivo dell'importo in fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo di fornitura previsto nel presente capitolato, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La Committente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Fornitrice dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – PENALI

La penalità per ritardo nella consegna della fornitura è stabilita nella misura dell'1‰ (*uno per mille*) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura richiesta e non consegnata.

In caso di non conformità del prodotto rispetto alle prescrizioni tecniche dello stesso accertata in

sede di collaudo sarà applicata una penale dell'1‰ (*uno per mille*) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura richiesta a far data dalla consegna prevista fino al giorno di consegna della fornitura conforme.

La penalità per ritardato ritiro delle macchine che A.M.I.U. Genova S.p.A. cederà in permuta è stabilita nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA per ogni giorno di ritardo per ogni macchina ritirata in ritardo.

Come riportato all'Art. 23 – GARANZIE DI FORNITURA, relativamente alla gestione della garanzia, in caso di ritardo nella presa in carico del veicolo oggetto di intervento di manutenzione in garanzia, verrà applicata una penale di € 100,00.= per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo, a titolo di indennizzo del danno economico subito da A.M.I.U. Genova S.p.A.

Qualora gli interventi di riparazione in garanzia non dovessero essere completati nel termine concordato dalle parti dopo la diagnosi a cura del Servizio di Assistenza, verrà applicata una penale di € 100,00.= (*cento/00*) per ogni giorno di calendario di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Le penalità stabilite prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura in caso di grave inadempimento.

ART. 16 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

- di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
- di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.
- di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova S.p.A. ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova S.p.A. sia venuta a conoscenza;
- di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice
- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
- di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per ~~l'fornitore~~ ~~provvisorio~~ e il contraente
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- in ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 12 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU Genova SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni

eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 18 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.

Nelle more del contenzioso il Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le forniture né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

PARTE TERZA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI VEICOLI**ART. 20 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO**

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il Fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal Fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella Legge 186 del 1/3/68, del DPCM 1/3/91, e nella “DIRETTIVA MACCHINE” recepita con il D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010, conformità che in ogni caso dovrà esser perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi d'inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.

Nessuna parte del prodotto fornito dovrà contenere amianto sotto qualunque forma (coibentazione, materiale d'attrito od altro); nessuno dei prodotti utilizzati (smalti, vernici od altro) dovrà contenere piombo o suoi derivati. Per quei prodotti per i quali non è tecnicamente possibile allo stato attuale eliminare il piombo, il fornitore dovrà dichiararne la presenza, l'ubicazione, la quantità ed ogni altra notizia utile a prevenire il rischio.

L'offerente dovrà pertanto produrre in sede di offerta il documento “RELAZIONE SULLA SICUREZZA” in cui dovrà descrivere tutti gli accorgimenti tecnici adottati per perseguire la sicurezza attiva e passiva nell'uso e nella manutenzione dell'attrezzatura.

Con riferimento agli interventi di manutenzione coperti dalla garanzia del fornitore, dovrà essere redatto il DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 che sarà predisposto da A.M.I.U. Genova S.p.A. e sottoscritto, prima dell'avvio della fornitura, dai datori di lavoro delle officine individuate dal fornitore.

ART. 21 – QUALITA' E AMBIENTE

I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta se operanti in ambito di un sistema certificato (qualità – ambiente) allegando copia del certificato.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di richiedere all'aggiudicatario il PIANO DELLA QUALITA DELLA FORNITURA. In tal caso tale piano dovrà essere prodotto entro giorni 7 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione assieme alla cauzione definitiva ed agli altri documenti richiesti. Il piano sarà esaminato da A.M.I.U. Genova S.p.A. per l'approvazione.

Eventuali correzioni/integrazioni ritenute necessarie saranno comunicate tempestivamente e la società aggiudicataria dovrà ripresentare il piano riveduto entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Nel caso in cui le correzioni/integrazioni non pervengano entro i termini stabiliti o

non risultino conformi alle richieste, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva il diritto di procedere ad una verifica presso il fornitore addebitando allo stesso ogni onere e costo sostenuto.

Ai sensi delle vigenti leggi regionali, i concorrenti dovranno inoltre indicare in offerta se e quali parti della fornitura sono state realizzate con materiali derivanti da attività di recupero rifiuti indicando i processi di lavorazione.

ART. 22 – BREVETTI

Il Fornitore risponderà per i processi di lavorazione, di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l'uso di materiali o di processi brevettati, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A., la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il Fornitore stesso e l'avente diritto.

Per i brevetti di cui lo stesso Fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. di riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti ed i dispositivi già acquistati e di procurarsi i componenti necessari per le riparazioni senza dover erogare alcun compenso al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, A.M.I.U. Genova S.p.A. deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso subfornitori e comunque fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART. 23 – GARANZIA DI FORNITURA

La garanzia generale per gli autocabinati e per gli allestimenti dovrà valere per 730 giorni dalla data d'immatricolazione dei veicoli oggetto della fornitura.

La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti il veicolo completo e la manodopera necessaria, con esclusione delle parti d'usura, (olio, liquidi funzionali, ecc.) che il Fornitore deve individuare e dichiarare in offerta nella RELAZIONE TECNICA.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva quindi il diritto di richiedere al Fornitore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione mirato alla soluzione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi. Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati dei Centri di Assistenza individuati dal Fornitore.

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà alla segnalazione dei guasti ai Centri di Assistenza mediante comunicazione a mezzo email.

Il veicolo oggetto di intervento in garanzia dovrà essere preso in carico dal Servizio di Assistenza presso una qualsiasi sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. entro il giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presa in carico del veicolo da parte del Servizio di Assistenza, verrà applicata una penale di € 100,00 a titolo di indennizzo del danno economico subito da A.M.I.U. Genova S.p.A..

Entro la stessa giornata lavorativa della presa in carico del veicolo il Servizio di Assistenza dovrà condurre la diagnosi del guasto e comunicare a mezzo email ad A.M.I.U. Genova S.p.A. i tempi necessari per l'esecuzione della riparazione e la data in cui il veicolo verrà reso presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. in cui è stato prelevato.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del veicolo rispetto alla data comunicata dal Servizio di Assistenza verrà applicata una penale di 100,00 €.

Previo accordo con il servizio di manutenzione di A.M.I.U. Genova S.p.A., gli interventi di riparazione in garanzia potranno essere eseguiti dal Servizio di Assistenza presso una delle officine di manutenzione della Committente nelle postazioni di lavoro che di volta in volta verranno individuate.

In tal caso i tecnici del Servizio di Assistenza dovranno attenersi a quanto verrà stabilito nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" citato al precedente Art. 20 del presente capitolato.

Nel caso di interventi di riparazione più semplici, allo scopo di contenere il fermo macchina, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà, previo accordo con il Servizio di Assistenza, di eseguire le riparazioni con proprio personale senza che per questo possano valere ragioni di sospensione della garanzia.

Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo l'immissione in servizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da A.M.I.U. Genova S.p.A.; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con queste interagenti.

ART. 24 – FORMAZIONE DEL PERSONALE A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Nei giorni immediatamente seguenti la consegna del primo veicolo di ciascuna tipologia il fornitore dovrà provvedere a mettere a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A. personale tecnico qualificato al fine di provvedere alla realizzazione di un piano di addestramento del personale addetto all'uso ed alla manutenzione della fornitura.

L'addestramento dovrà, tra le altre cose, ma in via prioritaria, comprendere precise indicazioni relative al comportamento da tenere dagli operatori/manutentori per operare in sicurezza durante le fasi operative e di manutenzione.

Le tre fasi di addestramento all'uso ed addestramento alla manutenzione saranno eseguite in sessioni distinte.

La prima fase riguarderà l'uso dell'attrezzatura e sarà rivolta esclusivamente agli utilizzatori finali

della stessa (autisti ed operatori).

La seconda fase sarà rivolta ai manutentori (meccanici, elettrauto e personale addetto al lavaggio).
Riguardo a questa fase di addestramento, dovranno essere fornite:

- Informazioni tecniche relative alle tecnologie adottate ed al funzionamento dei vari impianti e componenti costituenti l'attrezzatura.
- Informazioni tecniche relative ai criteri operativi degli interventi di manutenzione riguardo a modalità di intervento, attrezzature necessarie, materiali e ricambi, sicurezza ed igiene del lavoro.

La terza fase dovrà consistere in un ulteriore corso approfondito di manutenzione e andrà svolta dopo un periodo significativo di utilizzo delle macchine, concordato tra A.M.I.U. Genova S.p.A. ed il Fornitore stesso, al fine di focalizzare l'intervento formativo su eventuali criticità emerse durante il suddetto periodo di osservazione.

I contenuti relativi ai piani di addestramento dovranno essere preventivamente concordati con i tecnici A.M.I.U. Genova S.p.A. prima della consegna della fornitura. Ai partecipanti dovrà essere fornita, sotto forma di dispense, la documentazione tecnica relativa agli argomenti trattati.

Il fornitore, a tal fine, dovrà preventivamente fornire ad AMIU Genova S.p.A. un documento in cui dovranno essere indicati il/i nominativo/i e gli estremi del personale incaricato dell'addestramento e dichiarata l'adeguatezza delle competenze tecniche di tale personale a svolgere l'attività.

Al termine di ogni sessione di addestramento, l'incaricato dovrà sottoscrivere il modulo AMIU n.1029-REV4 - ADDESTRAMENTO UTILIZZO/MANUTENZIONE MACCHINE sul quale dovrà indicare l'adeguatezza del livello di apprendimento raggiunto da ogni partecipante.

L'impegno in termini di ore per ogni fase di attività formativa è così indicativamente definito:

- Fase 1 – 16 ore
- Fase 2 – 12 ore
- Fase 3 – 12 ore

L'impegno indicato è da intendersi come il minimo necessario per ottenere un'adeguata preparazione all'uso e alla manutenzione delle attrezzature. Le ore riportate potranno essere suddivise nell'arco di diversi turni lavorativi A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, un ulteriore incremento delle ore di formazione che verrà concordato caso per caso.

ART. 25 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA

L'aggiudicatario all'atto della consegna dovrà contestualmente fornire anche la documentazione tecnica **in lingua italiana** di seguito specificata anche se già (parte di essa) presentata in sede di gara. In caso di fornitura frazionata, l'invio della documentazione tecnica dovrà essere contestuale alla consegna della prima unità. Nel caso in cui la consegna della documentazione tecnica sia successiva alla consegna del primo veicolo, sarà considerata ai fini dell'eventuale calcolo delle penali per ritardata consegna, la data di fornitura della documentazione stessa.

La documentazione tecnica di fornitura sarà soggetta ad accettazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A.

L'aggiudicatario della fornitura è per AMIU Genova S.p.A. l'unico referente responsabile della consegna di tutta la documentazione tecnica richiesta.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso del tempo dovessero essere necessari a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze.

Nel caso in cui gli originali della documentazione contengano disegni, foto o riferimenti a colori, anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.

- **Figurino quotato dell'unità oggetto della fornitura** completo dell'indicazione dei carichi sugli assi sia a vuoto che a pieno carico:
 - n° 1 copia su supporto informatico (files dwg - AutoCad)
- **Cataloghi di tutte delle parti di ricambio relative all'unità oggetto della fornitura e degli eventuali allestimenti di terze parti** riportanti i codici identificativi dei costruttori e le descrizioni dei singoli componenti:
 - n° 1 copia su supporto informatico (file pdf) o, in alternativa, accreditamento su portale/i Internet.
- **Manuale d'uso e manutenzione** per gli operatori/utilizzatori relativo all'unità oggetto della fornita:
 - n° 1 copia cartacea a corredo di ciascuna unità oggetto della fornitura;
 - n° 1 copia su supporto informatico con file pdf (Adobe Acrobat 6.0, ed in un unico file).

Il manuale dovrà contenere i riferimenti relativi ad ogni allestimento previsto nella fornitura, compresi gli eventuali allestimenti di parti terze.

Il manuale dovrà contenere le indicazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con precisi riferimenti agli intervalli chilometrici o alle ore di funzionamento previsti.

Il manuale dovrà contenere anche le indicazioni relative agli interventi di manutenzione giornaliera a cura del personale di A.M.I.U. Genova S.p.A..

- **Tempari** di tutte le operazioni previste per la manutenzione e per le riparazioni, sia per i cabinato che per l'attrezzatura.
- **Schemi funzionali di tutti gli impianti oleodinamici, pneumatici, elettrici, elettronici dell'allestimento:**
 - n° 1 copia su supporto informatico realizzata con formati AutoCad.

Ogni schema dovrà essere eseguito con simbologia unificata e, con particolare riferimento all'allestimento, dovrà riportare:

- l'identificazione dei componenti installati;
- il valore della pressione di taratura delle valvole oleodinamiche e pneumatiche nei vari punti dove siano previsti gli attacchi per i manometri di verifica;

- diametri e lunghezze delle tubazioni flessibili oleodinamiche e pneumatiche, con identificazione unificata dei relativi attacchi;

Nel caso in cui il costruttore gestisca la suddetta documentazione o parte della stessa con specifico applicativo informatico (CD ROM, DVD, sito Intranet), l'aggiudicatario della fornitura dovrà a suo carico assicurare quanto segue:

- a) L'aggiornamento sistematico e periodico per la durata di anni 10 dei vari supporti
- b) Dieci anni di libero accesso agli eventuali portali Internet.

- **Certificato Di Garanzia** di ogni singola unità;
- **Certificazione CE** di conformità;
- **Documentazione necessaria alle pratiche di immatricolazione** che A.M.I.U. Genova S.p.A. realizzerà a proprie spese, ma comunque sempre sotto la responsabilità ed onere del Fornitore stesso:

Eventuali bolli sulla suddetta documentazione dovranno essere a carico del Fornitore.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016**.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 27 – PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 28 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che A.M.I.U. Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da A.M.I.U. Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora A.M.I.U. Genova S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ALLEGATO TECNICO – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI

ART. 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOCABINATI

Gli autocabinati dovranno avere caratteristiche tali da consentire gli allestimenti descritti ai successivi Art. 2, 3 e 4 del presente ALLEGATO TECNICO.

Dovranno comunque essere assicurate le seguenti caratteristiche:

- Massa totale a terra compresa tra 1,6 e 1,8 ton;
- Interasse compreso tra 1.800 e 1.900 mm;
- Larghezza massima (specchi esclusi) non superiore a 1.500 mm.
- Motore alimentato a benzina con potenza non inferiore a 55 KW;
- I VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON CASSONE ED ATTREZZATURA PER IL LAVAGGIO e i VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON CASSONE DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI potranno essere dotati di motore bi-fuel alimentato a benzina + GPL ed aventi serbatoio della benzina con capacità di almeno 30 lt;
- Classe di emissione del motore EURO 6D;
- Sistema di stazionamento ausiliario come meglio descritto al successivo Art. 1.1.
- Dispositivo di contabilizzazione delle ore di funzionamento del motore;
- Guida a sinistra;
- Due posti in cabina;
- Supporto per estintore da Kg 6 (non oggetto della fornitura) disposto in apposito alloggiamento in posizione non intralciante;
- Gancio anteriore di manovra;
- Fornitura ruota di scorta;
- Attrezzi ed accessori d'uso;
- Cicalino di segnalazione retromarcia;
- Verniciatura cabina in colore bianco;
- Soluzioni specifiche per l'operatività nel campo dei servizi ambientali.

1.1 Sistema di stazionamento ausiliario

Il sistema di stazionamento ausiliario, azionabile con motore acceso e presa di forza inserita, deve agire contemporaneamente sulle quattro ruote del veicolo. L'installazione deve essere registrata sulla carta di circolazione e autorizzata con nulla osta del costruttore del cabinato.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'attrezzatura dovrà essere progettata in modo da realizzare un veicolo la cui lunghezza totale,

compresi gli sbalzi, non sia superiore a 3.800 mm. L'allestimento dovrà rispondere a tutte le caratteristiche tecniche dettate dalla casa costruttrice del telaio e l'allestitore dovrà essere in possesso del requisito di allestitore ufficiale, con specifico riferimento all'allestimento in questione, rilasciato dalla casa costruttrice del telaio stesso.

2.1 – VASCA

- Dovrà avere capacità di 2 m³ +/- 15%;
- Dovrà essere realizzata con criteri tali da offrire le migliori caratteristiche strutturali in modo che tutti gli elementi risultino idonei a sopportare, senza subire deformazioni, tutte le sollecitazioni che si possono verificare durante il carico e lo scarico dei rifiuti;
- Dovrà essere realizzata in lega d'alluminio allo scopo di contenere quanto più possibile la tara del veicolo allestito; dovrà inoltre garantire la tenuta stagna;
- Le sponde della vasca dovranno essere realizzate in unico pezzo;
- La lamiera di contenimento posteriore della vasca dovrà risultare inclinata in modo da favorire lo scarico dei rifiuti per ribaltamento della vasca stessa;
- Dovrà essere realizzato un piccolo spoiler anteriore avente profondità di circa 100 mm, leggermente inclinato verso l'alto rispetto all'orizzontale ed avente funzione di protezione del tetto della cabina;
- Dovrà essere realizzato sul lato destro della vasca uno sportello apribile verso il basso per il carico dei rifiuti a mano e l'eventuale spostamento degli stessi all'interno della vasca;
- L'unione della vasca e del resto dell'attrezzatura al telaio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del costruttore del telaio stesso e con modalità tali da non creare sollecitazioni anomale in zone concentrate;
- Dovrà essere prevista l'installazione di un alloggiamento per scopa e paletta.

2.2 – SISTEMA DI COPERTURA DELLA VASCA

Ogni veicolo dovrà essere dotato di un apposito sistema di copertura, costituito da un telone e da un arrotolatore automatico fissato sulla parte anteriore della vasca. Il telone dovrà avere opportune caratteristiche di robustezza e resistenza al taglio.

In fase di copertura della vasca, il telone dovrà poter essere agevolmente fissato alla vasca stessa ed opportunamente teso mediante appositi dispositivi di aggancio, in modo rapido, sicuro ed efficace.

2.3 – VOLTACONTENITORI

Il voltacontenitori, realizzato nella parte posteriore del veicolo e reso solidale alla struttura portante dell'attrezzatura, dovrà essere in grado di trattare agevolmente contenitori da 120, 240 e 360 litri con attacco a pettine conforme UNI 840 - 1.

In nessun caso dovrà verificarsi sversamento a terra di rifiuto durante lo

sollevamento/svuotamento dei contenitori soprattutto nella fase finale del rovesciamento e dovranno essere evitate, relativamente alla soglia di carico della vasca, superfici o bordi orizzontali che possano trattenere o sui quali si possano fermare i materiali.

E' richiesto che il contenitore, nella fase finale del rovesciamento, risulti il più inclinato possibile rispetto all'orizzontale. Si pone in tal senso quale valore di riferimento l'inclinazione di 60°, valore al quale l'offerente dovrà avvicinarsi il più possibile. L'offerente dovrà quindi documentare in sede di offerta, nella relazione tecnica, con opportuni disegni illustrativi, l'inclinazione del contenitore nella fase finale del rovesciamento.

Particolarmente sicuro ed efficace dovrà risultare il sistema di aggancio del contenitore come pure dovranno essere evitati pericolosi movimenti di pendolamento del contenitore stesso, soprattutto in fase di arresto in posizione di fine corsa in alto del sistema.

Per il sistema voltacontenitori dovrà essere prevista una apposita posizione di riposo tale che ogni elemento del sistema stesso non sporga oltre la sagoma fisica del veicolo in modo da non creare ulteriore sbalzo posteriore in fase di trasferimento del veicolo.

2.4 – SISTEMA DI SCARICO

Il sistema dovrà consentire lo scarico dei rifiuti dal lato posteriore del veicolo mediante ribaltamento della vasca ed essere realizzato in modo tale da offrire le migliori caratteristiche strutturali e risultare idoneo a sopportare senza subire deformazioni tutte le sollecitazioni che si possono verificare durante le varie fasi di lavoro.

Dovrà essere previsto nella parte posteriore del veicolo un idoneo sistema per ottenere nella fase di ribaltamento della vasca la stabilizzazione del veicolo stesso.

L'operazione di stabilizzazione del veicolo dovrà avvenire in sequenza con quella di ribaltamento della vasca, in modo che la vasca non inizi il sollevamento prima che la stabilizzazione non sia stata completata. Allo stesso modo, il rientro del sistema di stabilizzazione dovrà iniziare solo dopo il completamento della discesa della vasca.

2.5 – IMPIANTO IDRAULICO

Dovrà essere realizzato un impianto idraulico completo per l'utilizzo della potenza prelevata dal motore ed il suo impiego per il funzionamento dei sistemi voltacontenitori, stabilizzazione veicolo-ribaltamento vasca e di quanto altro eventualmente installato.

L'impianto dovrà essere realizzato in accordo con la norma UNI EN 982/2009.

L'impianto idraulico dovrà essere progettato per poter funzionare con olio minerale idraulico ISO VG 46 ad alto indice di viscosità (> 150).

Il serbatoio dell'olio idraulico dovrà essere dotato di opportune intercettazioni sulle linee di ingresso ed uscita dell'olio e di indicatore di livello.

2.6 – IMPIANTO ELETTRICO

Per l'impianto elettrico è richiesta la realizzazione stagna con grado di protezione almeno IP65.

Dovrà essere realizzato in accordo alle normative CEI EN 60204-1 ed al § 6.8 ed EN 1501.

I veicoli dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di segnalazione ed illuminazione visiva, prescritti dal vigente codice della strada.

I dispositivi di illuminazione (indicatori di direzione, luci di posizione, luci freno, luci di ingombro) dovranno risultare ben visibili in qualsiasi assetto operativo del veicolo (escluse le fasi di scarico dei rifiuti).

Dovrà essere installato un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante arancione posizionato in alto, nella parte anteriore dell'attrezzatura.

2.7 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZATURA

2.7.1 – Sistema voltacontenitori

Il funzionamento degli elementi interessati al sistema voltacontenitori dovrà essere unicamente di tipo manuale.

I vari dispositivi di comando, opportunamente protetti contro gli azionamenti accidentali, dovranno essere del tipo ad azione di mantenimento in modo che, una volta rilasciati, si blocchi automaticamente qualsiasi movimento del sistema voltacontenitori.

La salita e la discesa del volta contenitori dovrà essere comandata mediante la pressione di un tasto posto su un telecomando avente un cavo elettrico spiralato di lunghezza tale da consentire all'operatore il controllo del contenitore nella fase di aggancio, Terminato l'aggancio del contenitore, ad una altezza dello stesso di pochi centimetri da terra, per completare il sollevamento/rovesciamento dovranno essere azionati contemporaneamente sia il tasto posto sul telecomando sia un ulteriore tasto posizionato nella POSTAZIONE PRINCIPALE fissa in modo che l'operatore si trovi obbligatoriamente al di fuori del raggio d'azione del volta contenitori e con entrambe le mani impegnate durante il movimento dello stesso.

2.7.2 – Sistema di scarico

Il sistema di scarico dovrà consentire il ribaltamento della vasca dell'attrezzatura per realizzare lo svuotamento dei rifiuti per gravità.

Il funzionamento degli elementi interessati al ciclo di scarico dovrà essere unicamente di tipo manuale.

I vari dispositivi di comando, opportunamente protetti contro gli azionamenti accidentali, dovranno essere del tipo ad azione di mantenimento in modo che, una volta rilasciati, si blocchi automaticamente qualsiasi movimento dell'attrezzatura.

L'operazione di sollevamento della vasca dovrà avvenire in sequenza con quella di stabilizzazione del veicolo, come indicato al precedente punto 2.4.

Il sollevamento e la discesa della vasca dovrà poter essere comandata dalla POSTAZIONE DI COMANDO CICLO DI SCARICO posta in cabina di guida.

2.7.3 – Regimi di funzionamento

L'attrezzatura dovrà essere concepita per poter regolarmente funzionare ad un regime di rotazione del motore del cabinato che sia il più contenuto possibile. Il corretto regime di rotazione deve essere raggiunto automaticamente al momento dell'inserimento della presa di potenza.

2.7.4 – Sagoma del veicolo

Per ognuno degli elementi che nelle varie fasi di lavoro, per motivi legati alla relativa operatività, dovrà poter eccedere rispetto alla sagoma fisica del veicolo (sistema voltacontenitori, ecc.), si dovrà prevedere una posizione di riposo nella quale ognuno di essi, compresi i relativi accessori, rientri completamente all'interno di detta sagoma, non creando in tal modo sporgenze specialmente nella zona posteriore del veicolo durante il trasferimento.

Nella parte posteriore del veicolo, in zona di non intralcio e di facile accessibilità, dovranno essere sistemate, in appositi alloggiamenti, n. 2 CALZATOIE, una sul lato destro ed una sul lato sinistro, per poter consentire agli operatori di realizzare un rapido ed efficace stazionamento del veicolo in sicurezza qualora, durante le fasi operative su percorsi in salita o in discesa, debba necessariamente essere abbandonata dagli stessi la cabina di guida.

2.8 – POSTAZIONI DI COMANDO DELL'ATTREZZATURA

2.8.1 – Postazione di comando principale

Dovrà essere posizionata nella zona posteriore del veicolo sul lato destro dello stesso. Da tale postazione l'operatore dovrà poter presiedere alle seguenti operazioni:

- comando sistema voltacontenitori;
- arresto di emergenza;

2.8.2 – Postazione in cabina

Dovrà essere ubicata in cabina in posizione facilmente accessibile dal conducente dalla postazione di guida del veicolo. Da tale postazione l'operatore dovrà poter presiedere alle seguenti operazioni:

- inserimento della presa di potenza;
- sollevamento vasca/stabilizzazione veicolo;
- inserimento del dispositivo di bloccaggio statico supplementare del veicolo;
- comando del faro lampeggiante girevole esterno;
- arresto di emergenza;

Dovrà inoltre essere prevista l'installazione in cabina di:

- dispositivo di contabilizzazione delle ore di funzionamento del motore dell'autocabinato
- dispositivo di contabilizzazione delle ore di funzionamento dell'attrezzatura.

2.8.3 – Pulsante di emergenza sul lato sinistro dell'attrezzatura

Dovrà essere posizionato sul lato sinistro del veicolo, nella zona posteriore, un pulsante per l'arresto di emergenza dell'attrezzatura.

2.9 – DISPOSITIVI DI COMANDO

Ogni elemento di comando dovrà essere identificabile mediante opportuna targhettatura resistente all'azione delle intemperie che indichi all'operatore, mediante l'ausilio di pittogrammi, la funzione cui è adibito il comando stesso.

Per ogni segnalazione dovrà essere utilizzata unicamente la lingua italiana.

Le targhette dovranno essere incise mediante serigrafia e rese solidali mediante avvitatura o rivettatura.

La pulsanteria impiegata dovrà poter essere agevolmente azionata con guanti da lavoro.

2.10 – VERNICIATURA

Tutto l'allestimento dovrà essere sottoposto a verniciatura eseguita a perfetta regola d'arte previo accurato trattamento antiossidante.

Dovrà essere evitata la verniciatura di componenti in gomma o cromati, mentre l'eventuale verniciatura di parti in acciaio zincato, inossidabile o in alluminio dovrà essere eseguita a seguito di trattamento delle superfici con opportuni prodotti di primerizzazione che assicurino la perfetta e durevole adesione della vernice alle superfici stesse.

Il colore da impiegare per la verniciatura dell'attrezzatura, o di parti di essa, è il bianco, uguale per tonalità e caratteristiche chimiche a quello della cabina (fatte salve le eventuali personalizzazioni che saranno concordate con AMIU).

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA PER IL LAVAGGIO

L'attrezzatura di lavaggio, costituita da serbatoio di stoccaggio liquido di lavaggio, motopompa ad alta pressione e naspo avvolgi tubo con lancia ad alta pressione, dovrà essere installata su un cassone fisso allestito sull'autocabinato.

3.1 – CASSONE DELL'AUTOCABINATO

Il cassone dell'autocabinato dovrà essere di tipo fisso, dotato di sponde in lega leggera, completamente apribili mediante incernieratura sui tre lati del veicolo e bloccabili saldamente nella posizione di chiusura.

Dimensioni del cassone:

- Lunghezza compresa tra 1.800 e 2.000 mm;
- Larghezza compresa tra 1.300 mm e 1.500 mm;
- Altezza sponde compresa tra 350 e 450 mm.

3.2 – ATTREZZATURA DI LAVAGGIO

Dovranno essere assicurate le seguenti caratteristiche dell'attrezzatura di lavaggio:

- Motore della motopompa a 4 tempi alimentato a benzina;
- Potenza del motore della motopompa non inferiore a 9 kW
- Avviamento motore ad azionamento elettrico da interno cabina;
- Pompa di lavaggio a pistoni;
- Portata pompa di lavaggio non inferiore a 13 l/min;
- Pressione di esercizio pompa non inferiore a 250 bar;
- Sistema di accoppiamento motore-pompa con riduttore-giunto;
- Efficace sistema di insonorizzazione del gruppo motore-pompa;
- Avvolgitubo automatico con molle di richiamo dotato di guida tubo ed in grado di contenere almeno 30 mt di tubo alta pressione;
- Serbatoio del liquido di lavaggio in PVC con capacità di 500 lt dotato di ingressi per acqua e carico additivi;
- Lancia di lavaggio alta pressione;
- Tubazioni di collegamento serbatoio-pompa;
- Telaio scarrabile in acciaio per sollevamento con carrello elevatore, alloggiante di tutti gli elementi dell'allestimento e fissato al pianale del cabinato;
- Barra lavastrade anteriore azionabile mediante deviatore di flusso dell'acqua di lavaggio posizionato in cabina di guida;
- Dispositivo di totalizzazione delle ore di funzionamento della motopompa.

Il Fornitore dovrà garantire il miglior bilanciamento del veicolo in ordine alla sistemazione dell'allestimento sul cassone.

Ogni veicolo allestito dovrà rispettare la vigente normativa in materia di circolazione stradale e rispettare i limiti di massa stabiliti dal Codice della strada in configurazione di pieno carico (serbatoio acqua pieno e tutte le dotazioni sistemate a bordo).

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

L'attrezzatura per la raccolta dei rifiuti ingombranti è costituita da un cassone fisso allestito sull'autocabinato.

4.1 – CASSONE DELL'AUTOCABINATO

Il cassone dell'autocabinato dovrà essere di tipo fisso, dotato di sponde in lega leggera, completamente apribili mediante incernieratura sui tre lati del veicolo e bloccabili saldamente nella posizione di chiusura.

- Dimensioni del cassone:
 - Lunghezza compresa tra 1.900 mm e 2.100 mm;
 - Larghezza compresa tra 1.400 mm e 1.500 mm;
 - Altezza sponde compresa tra 350 e 450 mm.
- Installazione imperiale retro cabina;
- Fondo del cassone rivestito con lamiera liscia di alluminio con spessore di 5 mm. Nel caso in cui l'accesso al vano motore dovesse avvenire attraverso il cassone si dovrà prevedere una soluzione di facile rimozione e successivo ri-fissaggio del rivestimento in lamiera di alluminio;
- Sovrasponde sui due lati laterali realizzate in lega di alluminio fissate sulle sponde laterali del veicolo, apribili mediante incernieratura e rimovibili per consentire l'apertura delle sponde ed agevolare le operazioni di carico. La sovrasponda dovrà avere altezza a filo imperiale.
- N. 2 barre orizzontali posteriori di collegamento delle sovrasponde laterali, facilmente rimuovibili, bloccabili in posizione, una posta in corrispondenza della sommità delle sovrasponde laterali ed una a metà della luce tra le stesse ed il bordo superiore della sponda posteriore del cassone;
- Ganci disposti lungo i lati del cassone per l'ancoraggio di cinghie o nastri per l'assicurazione del carico.
- Sistema di copertura del cassone, costituito da un telone e da un arrotolatore automatico fissato sulla parte anteriore del sistema cassone-imperiale. Il telone dovrà avere opportune caratteristiche di robustezza e resistenza al taglio. In fase di copertura, il telone dovrà poter essere agevolmente fissato al cassone stesso ed opportunamente teso mediante appositi dispositivi di aggancio, in modo rapido, sicuro ed efficace.

Ferme restando, per ogni tipologia di veicolo, le suddette caratteristiche minime, dovrà essere allegata all'offerta una Relazione Tecnica in cui l'offerente dovrà descrivere le peculiarità tecniche delle macchine offerte relativamente ai seguenti argomenti principali che saranno oggetto di valutazione:

- Autotelaio: cabina di guida, accessibilità, ergonomia generale, comfort di guida, accessibilità, materiali copertura sedili, pavimento e pannellature;
- Autotelaio: robustezza, semplicità costruttiva ed efficacia del freno supplementare di stazionamento; eventuale certificazione CE;
- Veicoli allestiti: distribuzione masse ed ingombri, diametro di sterzata tra muri, sbalzi anteriore e posteriore;

- Veicoli allestiti: accessibilità degli organi delle macchine per le operazioni di manutenzione;
- Veicoli allestiti: postazioni di comando (posizione, ergonomia, visibilità delle zone di controllo);
- Veicoli allestiti: caratteristiche del telo di copertura;
- Veicoli allestiti: proposte migliorative rispetto agli standard richiesti;
- Attrezzatura per la raccolta rifiuti: caratteristiche dell'impianto idraulico;
- Attrezzatura per la raccolta rifiuti: caratteristiche dell'impianto elettrico;
- Attrezzatura per la raccolta rifiuti - vasca: caratteristiche costruttive delle cerniere, resistenza meccanica, materiali costruttivi, esecuzione delle saldature, efficacia dell'operazione di svuotamento rifiuti;
- Attrezzatura per la raccolta rifiuti: portata utile;
- Attrezzatura per la raccolta rifiuti - voltacontenitori: caratteristiche costruttive, angolo di ribaltamento del contenitore, sistema di aggancio, ingombri durante il rovesciamento, protezione degli operatori;
- Attrezzatura per la raccolta di rifiuti ingombranti: caratteristiche meccaniche e costruttive delle sponde e delle sovra sponde laterali, caratteristiche meccaniche del fondo del cassone;
- Attrezzature per il lavaggio: caratteristiche del sistema moto-pompa, del naspo avvolgi tubo alta pressione;
- Attrezzature per il lavaggio: impatto acustico, attestato da un professionista abilitato, al regime di rotazione corrispondente alla pressione di esercizio; il livello di emissioni sonore dovrà essere documentato da una dichiarazione del livello dell'impatto acustico al ricettore posto sui due assi della macchina alla distanza di 5 m, sui quattro lati della stessa, ed in cabina di guida, in condizioni di funzionamento alla pressione di esercizio.

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere corredata di figurino quotato recante tutti i dati dimensionali della macchina nelle varie configurazioni operative possibili.

La qualità della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta e la relativa ricchezza di informazioni dovrà essere tale da mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di poter eseguire la più completa valutazione delle caratteristiche delle macchine con riferimento ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Gli offerenti sono informati che, in difetto, la valutazione stessa potrebbe risentirne in senso negativo.

ART. 5 – VECOLI IN PERMUTA

I veicoli che A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di cedere in permuta sugli acquisti relativi alla fornitura in oggetto, sono quelli individuati nelle tabelle seguenti.

VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA dei rifiuti mediante lo svuotamento di contenitori stradali.

ID AMIU	Autotelaio	Attrezzatura	Anno Fabbricazione	Valore Permuta [€]
01764	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01768	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01771	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01772	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01773	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01774	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01775	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01776	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01777	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01781	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01792	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01807	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01808	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01809	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01810	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01812	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
01813	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2002	200
02034	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02038	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02039	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02041	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02111	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02113	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02114	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02115	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02116	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02117	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200

02118	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02119	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2004	200
02193	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2005	200
02194	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2005	200
02306	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2006	200
02307	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2006	200
02308	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2006	200
02423	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02424	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02425	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02426	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02427	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02428	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02429	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02445	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02446	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02447	PIAGGIO PORTER S85LP-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106BA	2007	250
02549	PIAGGIO PORTER S85LPR-TRMCE	ROSSI OLEOD. R106-A-P1	2008	350
02739	PIAGGIO PORTER S90 CHW SUM	ROSSI OLEOD. R106-A-P1 (2010)	2010	1.000
02740	PIAGGIO PORTER S90 CHW SUM	ROSSI OLEOD. R106-A-P1 (2010)	2010	1.000
02741	PIAGGIO PORTER S90 CHW SUM	ROSSI OLEOD. R106-A-P1 (2010)	2010	1.000
02742	PIAGGIO PORTER S90 CHW SUM	ROSSI OLEOD. R106-A-P1 (2010)	2010	1.000
02743	PIAGGIO PORTER S90 CHW SUM	ROSSI OLEOD. R106-A-P1 (2010)	2010	1.000
02744	PIAGGIO PORTER S90 CHW SUM	ROSSI OLEOD. R106-A-P1 (2010)	2010	1.000
02746	PIAGGIO PORTER S90 CHW SUM	ROSSI OLEOD. R106-A-P1 (2010)	2010	1.000

VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON CASSONE ED ATTREZZATURA PER IL LAVAGGIO dei marciapiedi.

ID AMIU	Autotelaio	Attrezzatura	Anno Fabbricazione	Valore Permuta [€]
01945	PIAGGIO PORTER S85LPR -TRME CAR.	DOA METROPOLIS 300	2003	200

	MODERNA			
02385	PIAGGIO PORTER S85LP -TRME CAR. MODERNA	NERON METROPOLIS 300	2007	250
02386	PIAGGIO PORTER S85LP -TRME CAR. MODERNA	NERON METROPOLIS 300	2007	250
02387	PIAGGIO PORTER S85LP -TRME CAR. MODERNA	NERON METROPOLIS 300	2007	250
02388	PIAGGIO PORTER S85LP -TRME CAR. MODERNA	NERON METROPOLIS 300	2007	250
02389	PIAGGIO PORTER S85LP -TRME CAR. MODERNA	NERON METROPOLIS 300	2007	250
02390	PIAGGIO PORTER S85LP -TRME CAR. MODERNA	NERON METROPOLIS 300	2007	250
02594	PIAGGIO PORTER S85LPR-TRME EURO4	NERON METROPOLIS 300	2009	250

VEICOLI LEGGERI ALLESTITI CON CASSONE da adibire alla raccolta di rifiuti ingombranti.

ID AMIU	Autotelaio	Attrezzatura	Anno Fabbricazione	Valore Permuta [€]
02042	PIAGGIO PORTER S85LP-TRME	--	2004	200
02248	PIAGGIO PORTER S85LP-TRME/E4 RIBALTAB.	--	2006	200
02416	PIAGGIO PORTER S85LP-TRME/E4 RIBALTAB.	--	2007	250
02417	PIAGGIO PORTER S85LP-TRME/E4 RIBALTAB.	--	2007	250
02418	PIAGGIO PORTER S85LP-TRME/E4 RIBALTAB.	--	2007	250
02419	PIAGGIO PORTER S85LP-TRME/E4 RIBALTAB.	--	2007	250
02591	PIAGGIO PORTER S85LP-TRME/E4 RIBALTAB.	--	2009	700
02980	PIAGGIO PORTER S90 TJW SUP	--	2012	1.500
02981	PIAGGIO PORTER S90 TJW SUP	--	2012	1.500
02982	PIAGGIO PORTER S90 TJW SUP	--	2012	1.500

La permuta sarà così articolata:

- Per ogni veicolo acquistato, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di cedere un veicolo usato della stessa categoria di allestimento, tra quelli sopra indicati.

- Per i veicoli acquistati negli anni successivi a quello della stipula contrattuale, il prezzo delle permuta sarà ricalcolato applicando una svalutazione annua del 5%.

L'ordine con il quale saranno ceduti in permuta i veicoli sarà stabilito da A.M.I.U. Genova S.p.A., che provvederà a comunicare i dati di ogni veicolo in permuta, entro la consegna di ogni veicolo nuovo.

L'aggiudicatario è tenuto alla formalizzazione dei passaggi di proprietà ed al ritiro delle macchine entro 20 giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricezione della comunicazione di A.M.I.U. Genova S.p.A.

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà ad emettere regolare fattura dopo la realizzazione del passaggio di proprietà, fattura che avrà scadenza pari a 60 gg data fattura fine mese.